

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 21 del 09/08/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTVOLTAICI DA INSTALLARSI SUL TERRITORIO COMUNALE (NELLE ZONE TIPIZZATE “ E “ Agricole sul vigente P.di F.)

Alle ore 18,13 entra il Consigliere Stefanelli Giuseppe, quindi i presenti sono 15

Prende la parola il Consigliere Stefano Frascaro, Assessore all'Ambiente, Ecologia, Tutela-Promozione e Sviluppo del Territorio, Sviluppo Energie alternative ed illustra i contenuti del regolamento che succintamente possono essere così riassunti :

- Definizione del limite del territorio comunale che può essere utilizzato per l'installazione degli impianti fotovoltaici ;
- Condizioni a cui i privati debbono sottostare quale , per esempio, il rispetto delle coltivazioni di pregio esistenti e soprattutto l'obbligo di sottoscrivere, prima della realizzazione dell'impianto, una convenzione che prevede la presentazione di apposite fidejussioni a garanzia della rimozione e smaltimento al termine del periodo di funzionamento ;
- Stabilire e quantificare il concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, tramite il contributo allo sviluppo ed all'adeguamento delle forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali di cui al punto 2.1 lett. A10) della deliberazione G.R. n° 35/2007.

Prende la parola il consigliere Alfarano Francesco ed esprime consenso all'iniziativa di regolamentare una materia così importante e propone di modificare l'art. 6 punto 7 aumentando l'area buffer delle Masserie e propone di aumentarla almeno di 100 metri ;

Prende la parola il Consigliere Tarantino Antonio e propone di variare :

- l'ultimo periodo dell'art. 4 comma a) nel seguente modo : *In alternativa e su richiesta del Comune la ditta proponente dovrà corrispondere all'A.C. un contributo minimo di € 6.000 per impianti da 101 KW a 1000 KW ed in misura percentuale per l'intera durata della convenzione. Tale corrispettivo sarà corrisposto dalla ditta proponente con scadenza annuale ed anticipata , entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal rilascio del titolo abilitativo e/o dall'inizio dei lavori in caso di D.I.A.. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi al tasso legale vigente, aumentato di 2 punti ;*
- l'ultimo periodo dell'art. 4 comma b) nel seguente modo : *In alternativa e su richiesta del Comune la ditta proponente dovrà corrispondere all'A.C. un contributo minimo di € 6.000 per impianti da 101 KW a 1000 KW ed in misura percentuale per l'intera durata della convenzione. Tale corrispettivo sarà corrisposto dalla ditta proponente con scadenza annuale ed anticipata , entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal rilascio del titolo abilitativo e/o dall'inizio dei lavori in caso di D.I.A.. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi al tasso legale vigente, aumentato di 2 punti ;*
- all'art. 4 comma c) di aumentare al 100% la superficie necessaria per la creazione o la riqualificazione di una superficie boschiva o agricola nel territorio di questo comune .

Il Sindaco, sentite le richieste del consigliere Alfarano Francesco e Tarantino Antonio pone ai voti la proposta di emendamento che prevede :

- all'art. 6 punto 7 di aumentare l'area buffer delle Masserie a metri 300;
- di variare l'ultimo periodo dell'art. 4 comma a) nel seguente modo : *In alternativa e su richiesta del Comune la ditta proponente dovrà corrispondere all'A.C. un contributo minimo di € 6.000 per impianti da 101 KW a 1000 KW ed in misura percentuale per l'intera durata della convenzione. Tale corrispettivo sarà corrisposto dalla ditta proponente con scadenza annuale ed anticipata , entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal rilascio del titolo abilitativo e/o dall'inizio dei lavori in caso di D.I.A.. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi al tasso legale vigente, aumentato di 2 punti ;*
- di variare l'ultimo periodo dell'art. 4 comma b) nel seguente modo : *In alternativa e su richiesta del Comune la ditta proponente dovrà corrispondere all'A.C. un contributo minimo di € 6.000 per impianti da 101 KW a 1000 KW ed in misura percentuale per l'intera durata della convenzione. Tale corrispettivo sarà corrisposto dalla ditta proponente con scadenza annuale ed anticipata , entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal rilascio del titolo abilitativo e/o dall'inizio dei lavori*

in caso di D.I.A.. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi al tasso legale vigente aumentato di 2 punti ;

- *Di aumentare, all'art. 4 comma c), al 100% la superficie necessaria per la creazione o la riqualificazione di una superficie boschiva o agricola nel territorio di questo comune*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi approva l'emendamento proposto.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- La Deliberazione di Giunta Regionale n° 35 del 23/01/2007 “ Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29/12/2003, n° 387, e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stesi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio “ all'allegato A ,definisce le disposizioni e gli indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- In particolare al punto 2.3.1 si prevede, tra la documentazione da presentare per l'acquisizione dell'autorizzazione unica da richiedere al Settore Industria ed Energia dell'Assessorato Sviluppo ed Innovazione tecnologica della Regione Puglia, anche eventualmente atto di indirizzo o Delibera di Consiglio Comunale del territorio interessato dal progetto in cui attesti l'accoglimento della proposta di realizzazione dell'impianto;
- La Legge Regionale n. 31 del 21.10.2008 recante “ Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili per la riduzione di immissioni inquinanti in materia ambientale “ abroga l'art. 27 della Legge Regionale n° 1 del 19.02.2008 (Applicazione della disciplina di denuncia di inizio di attività per gli impianti di produzione da energia elettrica da fonti rinnovabili) ed introduce dei criteri territoriali per la localizzazione degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica lasciando ai Comuni la possibilità di individuare parti del territorio tipizzate “ E “ agricole dai vigenti strumenti urbanistici che si qualificano come di particolare pregio ovvero nei quali sono da inibirsi interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola ;
- La Legge 24 Dicembre 2007 , n° 244 (Finanziaria 2008), art. 2 comma 158 comma g) , ha apportato modifiche all'art. 12 del D.Lvo n. 387 del 29/12/2003 (*Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*) stabilendo espressamente che per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie di cui alla tabella sottostante, si applica la disciplina della **DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA' (D.I.A.)** di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico, D.P.R. 6 giugno 2001,n° 380 e ss.mm.ii.:

Fonte	Soglia
Eolica	60 KW
Solare fotovoltaica	20 KW
Idraulica	100 KW
Biomasse	200 KW
Gas discarica e residuati biogas	250 KW

- La Regione Puglia con l'art. 3 della Legge Regionale 21 ottobre 2008, n° 31, “ *Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti in materia ambientale* “ ha modificato i suddetti limiti stabilendo :
 - 1) Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art.2, comma 1, del D.Lvo 387/2003, con **potenze elettriche nominali superiori** a quelle previste alla tabella A di cui all'art. 2, comma 158, lett. g) , della legge 31/12/2007,n. 244 **e fino a 1 MWp**, da realizzare nella regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della **DENUNCIA**

DI INIZIO DI ATTIVITA' (D.I.A.) di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 , n° 380 e ss.mm.ii., nei seguenti casi:

- a) **Impianti fotovoltaici posti su edifici**, esistenti o da costruire, con destinazione civile, industriale, agricola, commerciale e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi, esistenti a da costruire, da fabbricati civili, industriali, agricoli, commerciali e servizi;
 - b) **Impianti fotovoltaici in zona agricola**, a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante . La superficie non occupata dall'impianto deve essere destinata esclusivamente ad uso agricolo- Gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario , ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla D.I.A. , sono considerati come unico impianto;
 - c) **Impianti eolici on – shore** di piccola taglia realizzati direttamente dagli enti locali, nonché quelli finalizzati all'autoconsumo costituiti da un solo aereogeneratore ;
 - d) **Impianti idraulici** ;
 - e) **Impianti alimentati a biomassa** posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali, fermi restando i vincoli di cui all'art. 2 , comma 4, per gli impianti ricadenti in zone agricole ;
 - f) **Impianti alimentati a gas discarica**, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;
 - g) **Impianti alimentati a gas residuati da processi di depurazione**, posti internamente a complessi , esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi ;
 - h) **Impianti alimentati a biogas**, posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi.
- Ai sensi del'art. 12 , comma 7, del D.Lvo 387/2003 anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti;
 - La Regione Puglia , sulla base delle risultanze della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie locali del 5 settembre 2002, ai fini della valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha previsto la possibilità di stipulare accordi tra i proponenti e l'Ente locale per stabilire il concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate . compreso il contributo allo sviluppo ed all'adeguamento della forestazione, ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali;
 - Il PEAR PUGLIA, adottato con deliberazione della Giunta Regionale del 08/06/2007, individua negli accordi volontari uno degli strumenti di programmazione concertata che attualmente viene considerato tra i mezzi più efficaci per le iniziative nel settore energetico;
 - Con sentenza n° 119 del 26/03/2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcuni articoli della L.R. n° 31 /2008 ;
 - La legge 4/06/2010 , n° 96 con l'art. 17 comma d) ha confermato che per la realizzazione in zona agricola di impianti fotovoltaici fino ad 1Mwp si applica la procedura di D.I.A. ;
 - Nell'ambito delle proprie competenze di Amministrazione attiva nell'ambito della partecipazione ai procedimenti autorizzati ovvero nella pianificazione territoriale il Comune di Supersano intende adottare un Regolamento comunale ai sensi del D.Lvo 267/2000 al fine di regolamentare l'installazione sul proprio territorio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili(fotovoltaico) per una potenza non superiore ad 1Mwp, precisando che tale obiettivo su scala comunale viene perseguito nell'ambito del quadro di regolamentazione nazionale di piena liberalizzazione e incentivazione alla valorizzazione della fonte solare fotovoltaica ;
 - Al fine di esercitare le funzioni di controllo e di monitoraggio degli impianti installati e da installare sul territorio sarà istituito presso il SUAP e presso l'Ufficio Tecnico Comunale un apposito registro dove sono riportati i dati di inizio e fine attività, la scheda di localizzazione, i dati tecnici identificativi dell'impianto, i riferimenti del gestore dell'impianto e le altre eventuali annotazioni ritenute necessarie

Visto e esaminato lo schema di Regolamento comunale, come emendato e lo schema di convenzione per la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza elettrica nominale fino ad 1 Mwp da installarsi sui terreni tipizzati sul P. di F. vigente come zona agricole “ E “ , predisposto dal Responsabile del Servizio Edilizia e Patrimonio,

- **Visto** il D.Lvo . 267/00;
- **Acquisiti** i pareri espressi dell'art.49, co.1 del d.lgs. n° 267/2000:
 - Dal Responsabile del Servizio Edilizia e Patrimonio, geom. Roberto CORRADO per la regolarità tecnica;

- Dal Responsabile di Ragioneria Rag. Vito CONTINI per la regolarità contabile;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge dai 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA:

- 1- **Le premesse** sono parte integrante del presente atto;
- 2- **DI APPROVARE il REGOLAMENTO COMUNALE e lo schema della relativa convenzione** per la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza elettrica nominale fino ad 1 Mwp da installarsi sui terreni tipizzati sul P. di F. vigente come zona agricola “ E “ , composto da n° 21 articoli, che allegato alla presente ne farà parte integrante e sostanziale.
- 3- **DI DIFFONDERE** il presente atto tramite il sito istituzionale del Comune di Supersano;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge dai 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134- 4° comma - d.lgs. n°267/2000._

Regolamento fotovoltaico